



COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara
Piazza Cesare Battisti n. 12
28061 BIANDRATE
N. Tel 0321/83122
N. Fax 0321/838219
e-mail: info@comune.biandrate.no.it

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI BIANDRATE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvazione con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 13.03.2021

Art.1 – Istituzione della Commissione locale per il paesaggio

1. E' istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Biandrate ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni dell'ambito territoriale comunale.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 – Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da n. 5 componenti designati e nominati dal Consiglio Comunale, secondo i criteri ed i requisiti definiti dall'art. 4 sopra citato, dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 4-10229 e dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313.
2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare, se costituite, né essere dipendenti del Comune di Biandrate.
3. Non possono fare parte della Commissione contemporaneamente il coniuge, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono fare parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il primo grado degli stessi.

Art. 3 -Durata in carica della Commissione

1. La Commissione resta in carica per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino alla nomina dei sostituti. I componenti nominati in sostituzione durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale originaria della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente art. 2;
 - b) per assenza ingiustificata in tre sedute consecutive, rilevata dal Presidente della Commissione.
4. Il Consiglio Comunale, all'unanimità, può disporre la decadenza della Commissione:
 - in caso di ripetute ed immotivate difformità di pareri resi nell'esame di casistiche analoghe;
 - in caso di ingiustificati e reiterati e/o omissioni nell'esame delle pratiche.

5. La decadenza della Commissione o dei singoli componenti è dichiarata dalla Giunta Comunale.
6. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. In caso di dichiarazione di decadenza dell'intera Commissione, la nuova deve essere nominata entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ne ha dichiarato la decadenza.

Art. 4 – Funzionamento della Commissione per il paesaggio

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal commissario più anziano di età.
2. La Commissione determina un calendario annuale delle sedute. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, in base al calendario stabilito, eventualmente implementando il numero delle sedute previste qualora il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sono presenti almeno tre commissari.
3. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
4. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i funzionari comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa, o all'uopo designati.
5. La Commissione, di norma, esamina nella prima seduta utile le pratiche pervenute al Comune entro i cinque giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la riunione della Commissione.
6. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 11.
7. Vi è interesse nell'argomento quando un componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o comunque con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando sia parente entro il quarto grado od affine entro il primo grado del richiedente o del progettista.
8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità vale il voto del Presidente.
9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha

facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere.

11. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.

12. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; l'argomento trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o di supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

13. Il verbale è redatto in unico originale e sottoscritto dal segretario estensore e dai componenti della Commissione.